

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137
B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: riforma dello sport-novità per i volontari

Con il Decreto Legge n.71 del 31/05/2024 si segnalano ulteriori novità in materia di prestazione dei volontari sportivi. Si premette che ad oggi siamo ancora in attesa di chiarimenti inerenti la corretta portata del provvedimento, atteso che il dettato normativo presenta non pochi elementi di incertezza interpretativa.

Queste in sintesi le novità:

RIMBORSI SPESA PER I VOLONTARI SPORTIVI.

Dal 1° giugno 2024, partendo dal presupposto che le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo, ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti rimborsi forfettari:

- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e per le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Soffermandosi su questa prima previsione normativa, le criticità che emergono e su cui dovranno intervenire idonei chiarimenti sono:

- se la modalità “forfettaria” di rimborso sostituisca integralmente il rimborso a “piè di lista” delle spese documentate (in autocertificazione fino a 150 euro oppure in via analitica se superiore), ovvero se risultino compatibili entrambe (forfettaria e a piè di lista);
- se il rimborso forfettario debba essere limitato ai soli casi di partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi escludendo, pertanto, la facoltà di avvalersene per le attività istituzionali.

Ulteriore novità è che detti rimborsi forfettari concorrerebbero al superamento delle note franchigie previdenziali (5.000,00 euro) e fiscali (15.000,00 euro).
Parrebbero esclusi dal cumulo i soli rimborsi analitici.

ADEMPIMENTI RASD.

Gli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari, attraverso apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), sono tenuti a comunicare:

- i nominativi dei volontari e l'importo dei rimborsi corrisposto, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.

Se quindi fino ad oggi i volontari non erano soggetti ad alcun adempimento formale, dall'entrata in vigore del Decreto, per i volontari con rimborso forfetario scatterà l'obbligo di inserimento dei dati nel RASD.

PRESTAZIONI SPORTIVE RESE DAI DIPENDENTI PUBBLICI.

L'autorizzazione che il dipendente pubblico deve chiedere alla P.A. di appartenenza vale, con l'introduzione del decreto 71, solo per i compensi superiori ai 5000,00 euro lordi. In caso di importo inferiore è sufficiente una semplice comunicazione preventiva da effettuarsi anche a consuntivo entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento o alla cessazione del rapporto di collaborazione se intervenuta precedentemente.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Cimino